



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO  
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

## **COMMISSIONE SICUREZZA CANTIERI**

### **QUESITO N.3/2023 – ATTESA RICEZIONE ATTESTATO FORMALE DI PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO CSE**

#### DOMANDA:

Sono un Ingegnere in possesso dell'abilitazione per il ruolo di CSP/CSE, tuttavia non avendo mai espletato un incarico al riguardo non ho seguito il corso di aggiornamento obbligatorio entro la scadenza del quinquennio. Ora tuttavia, poichè avrei la possibilità/necessità di ricoprire tale ruolo, sto frequentando il corso di aggiornamento professionale: alla fine del corso potrò redigere già un PSC, oppure devo attendere di ricevere un attestato formale di partecipazione (il corso che sto seguendo è erogato a distanza e l'ente promotore comunica che ci possono volere fino a 30 giorni per la registrazione/spedizione dell'attestato)?

#### RISPOSTA:

Innanzitutto è bene considerare quanto esplicitato **dall'INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza**, ovvero "occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che "La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio."

Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, **mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.**

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante."

E' INOLTRE IMPORTANTE PRECISARE QUANTO SEGUE, dal momento che nel quesito non è stata specificata la data dell'ultimo aggiornamento completo effettuato:



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO**  
**THE MILAN ORDER OF ENGINEERS**

**E' opportuno tenere in considerazione quanto esplicitato nell'INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013**  
**- Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.**

Nel dettaglio:

*"Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:*

- 1. il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;*
- 2. .... Omissis.....*

*Al riguardo va premesso che l'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell'allegato XIV.*

*In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.*

*Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni:*

*L'accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che "l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività".*

*Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.*

*Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.*

*Per questo motivo, **coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.***

Dal momento che la Commissione Interpelli ritiene che **quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori** i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, allora si dovrà far riferimento all'ALLEGATO A artt. 9 "Aggiornamento" e 10 "Decorrenza Aggiornamento"



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO**  
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Repertorio Atti n.: 128/CSR **del 07/07/2016**, per rispondere.

In particolare:

art. 9:

*"L'obbligo dell'aggiornamento dell'RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. (...)*

*E' preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio. (...)*

Art. 10

*Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, **non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.***

***In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio precedente hanno partecipato ai corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.***

***Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo dell'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione (...) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio nel quinquennio, ....)***

**La CIRCOLARE CNI n. 296/XIX del 16/10/2018 avente ad oggetto: "Le modifiche dell'Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016 inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE. Assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni e seminari. Il quinquennio di aggiornamento. Tabelle riepilogative criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori"** riepiloga e chiarisce quanto espresso in precedenza.

PERTANTO, nel caso in esame, per poter svolgere l'incarico di CSP/CSE sarà necessario ricevere l'attestato che formalizzi il completamento dell'aggiornamento effettuato.



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO**  
**THE MILAN ORDER OF ENGINEERS**

Resta poi il fatto che, se ci sono aggiornamenti quinquennali mancanti (non avendo maggiore dettaglio) andranno frequentati.

Per le prossime volte, Le consigliamo di seguire i corsi di aggiornamento organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Milano, sia per la qualità degli eventi formativi proposti, sia perchè non avrebbe avuto questo problema, in quanto la trasmissione dell'attestato è molto rapida.

Si allegano alla presente:

- a. INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 - Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
- b. INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza.
- c. Circolare CNI n. 296/XIX del 16/10/2018 avente ad oggetto: "Le modifiche dell'Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016 inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE. Assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni e seminari. Il quinquennio di aggiornamento. Tabelle riepilogative criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori"

*Sperando di aver risposto al Suo quesito, si ricorda che le considerazioni di cui sopra hanno fine formativo e di orientamento alle problematiche da Lei esposte, quale iscritto all'Ordine, e come tali non impegnano la responsabilità dell'Ordine stesso.*

Milano 03/04/2023

Il Presidente della Commissione Sicurezza Cantieri  
Ing. Ciprandi Nicoletta

**Interpello n. 17/2013 - Risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.**

---

**Commissione per gli interpellati**  
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)  
INTERPELLO N. 17/2013

Roma, 20/12/2013

*Al Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori*

**Oggetto:** Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.*

Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

1. il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
2. un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive. Al riguardo va premesso che l'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell'allegato XIV. In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che *"l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività"*.

Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.

Per questo motivo, coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l'allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Ing. Giuseppe PIEGARI

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*Commissione per gli Interpelli*  
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 19/2014

*Alla Federazione Sindacale Italiana dei  
Tecnici e Coordinatori della  
Sicurezza*

Prot.



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali  
Partenza - Roma, 06/10/2014  
Prot. 37 / 0016613 / MA007.A001

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore (All. XIV). In particolare l'istante evidenzia che *“diverse organizzazioni, stanno proponendo “corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”.*

Ciò posto l'interpellante chiede se *“considerato come l'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai “corsi” di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?”*

La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall'allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti,

# *Commissione per gli Interpelli*

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 19/2014


una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che *"La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio."*

Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)





# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. n. 296/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

16/10/2018 U-rsp/7016/2018



Ai Presidenti degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle  
Federazioni e Consulte degli  
Ordini degli Ingegneri

**OGGETTO:** Le modifiche dell'Accordo Stato Regioni n° 128 del 7 luglio 2016 inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.  
Assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni e seminari.  
Il quinquennio di aggiornamento.  
Tabelle riepilogative criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori.

Caro Presidente,

da più Ordini territoriali ci giungono richieste di chiarimenti sugli argomenti in oggetto, riteniamo pertanto opportuno emettere la presente ulteriore circolare elaborata dal nostro GdL Sicurezza, coordinato dal consigliere nazionale Gaetano Fede.

In data 7 settembre 2016 con prot. n. 784/XVII Sess. il CNI ha diramato la Circolare esplicativa dal titolo "*Nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di percorsi formativi per RSPP*", di seguito Circolare CNI 784/16, che illustra le novità apportate dal nuovo impianto normativo non solo per quanto riguarda il percorso formativo per *Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)*, ma anche ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla possibilità dell'impiego dell'*e-learning* per la specifica formazione, ecc.

Anche a seguito di alcune richieste pervenute a questo Consiglio in merito all'interpretazione di alcuni punti del suddetto Accordo, il GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ha elaborato il documento che segue, che esplicita i punti salienti inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.

Si sottolinea che l'Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016, in vigore dal 3 settembre 2016, ha apportato sostanziali modifiche alla formazione non solo per RSPP e ASPP, ma anche per i Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP / CSE).

Nella fattispecie l'Accordo precisa che:

1. In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
2. In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.
3. Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II.
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, l'Accordo reca nell'allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

In riferimento all'**assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni o seminari**, l'Accordo inoltre specifica:

#### **A) Per CSP/CSE**

Il punto 9.1 dell'Accordo 128/2016 dal titolo "Modifiche all' Allegato XIV del d.lgs. 81/08" precisa che: *«In riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti" di cui al paragrafo MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti"».*

Pertanto l'Accordo interviene solo eliminando il numero di partecipanti a convegni o seminari, per tutto il resto continuano a valere le disposizioni del D.lgs. 81/2008, che nello specifico non fissa alcun limite del monte ore di aggiornamento tramite convegni e seminari. Da ciò se ne deduce che l'assolvimento dell'aggiornamento per coordinatore per la sicurezza può anche essere eseguito per tutto il monte ore previsto attraverso la partecipazione a convegni o seminari.

Inoltre l'ultimo paragrafo del punto 9 del suddetto Accordo recita: *«Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del D. Lgs n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa».*

Con ciò si conferma che la partecipazione ai corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza conferisce validità anche come aggiornamento per RSPP/ASPP ed è valido anche il viceversa. E' sottinteso che il professionista matura le ore di aggiornamento relative alla qualifica professionale di riferimento se possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica. Facendo un esempio, un professionista che possiede la qualifica di RSPP, perché ha frequentato i corsi previsti dall'art. 32 del D.lgs. 81/08 (Moduli A, B, e C), e che possiede la qualifica di Coordinatore per la sicurezza, perché ha frequentato il corso di 120 ore previsto dall'art. 98 del D.lgs. 81/08, partecipando ad un corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, ai sensi dell'Accordo 128/2016, matura le ore di aggiornamento per entrambe le figure RSPP/ASPP e CSP/CSE, e viceversa. Se invece il professionista non possiede la qualifica di Coordinatore è chiaro che la partecipazione al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP non potrà essere valida all'aggiornamento di Coordinatore per la sicurezza, in quanto non possiede il requisito base (frequenza del corso di 120 ex art. 98 D.lgs. 81/08).

### **B) Per RSPP /ASPP**

Il punto 9 dell'Accordo 128/2016 dal titolo "Aggiornamento" precisa che: *«L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:*

- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore

Se ne deduce pertanto che, a differenza dell'aggiornamento per coordinatori, l'Accordo 128/2016 prevede una limitazione temporale dell'aggiornamento per RSPP/ASPP effettuato attraverso la partecipazione a convegni o seminari, ovvero che tale modalità non può superare il 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo.

### **Il Quinquennio di aggiornamento**

Altra questione che merita particolare approfondimento è quella relativa alla determinazione del quinquennio di aggiornamento. Si evidenzia che il legislatore al punto 10 dell'Accordo 128/2016, denominato "Decorrenza Aggiornamento", nello scrivere: *«In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto»* non fa alcun riferimento alle date degli attestati di frequenza dei corsi (RSPP/ASPP, Coordinatori ecc.) proprio perché a prescindere dalla data di scadenza del quinquennio interessato all'atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista costui deve poter dimostrare in quel "preciso istante" di avere nel quinquennio precedente un numero di ore di aggiornamento non inferiore a quello previsto dalla corrispondente norma di riferimento.

Pertanto, indipendentemente dalle date delle relative abilitazioni di RSPP e/o CSP/CSE, o dalla data dell'ultimo corso di aggiornamento frequentato, occorre dimostrare di possedere nel quinquennio antecedente interessato all'atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista l'aggiornamento richiesto dall'Accordo per poter esercitare il ruolo.

Il tutto trova giustificazione, a parere di chi scrive, al Punto 9 dell'Accordo 128/2016 che recita *«L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa»* ed ancora *«È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio»*.

Con tale affermazione il legislatore ha voluto intendere che l'obbligo della continuità dell'aggiornamento quinquennale (primo quinquennio più secondo quinquennio, ecc...) decade solo ed esclusivamente da una condizione di "vita non lavorativa" da parte del professionista stesso. E' chiaro quindi che tale condizione (il mancato aggiornamento) non permette al professionista l'esercizio delle funzioni, RSPP e/o CSP/CSE nello specifico, ma non fa decadere il credito formativo acquisito dai corsi abilitanti. A tal proposito infatti l'Accordo recita *«Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata»*.

Pertanto è sufficiente per lo svolgimento del ruolo di RSPP, CSP/CSE che il professionista abbia soddisfatto l'obbligo di aggiornamento nel quinquennio antecedente il momento in cui egli assume l'incarico.

Ed ancora *«Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc - tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)»*.

In sintesi un professionista che possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica di RSPP e/o CSP/CSE, e a prescindere che egli si sia abilitato prima o dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, considerato che è già trascorso oltre un quinquennio dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008), in ogni istante può esercitare la propria funzione solo se dimostra di aver frequentato nel quinquennio precedente (all'istante di riferimento) e nei modi consentiti dalla norma (convegni, corsi, seminari), l'aggiornamento previsto.

Infine le tabelle 1.1 e 1.2 **riepilogano i criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e COORDINATORI**, estratte dall'Allegato V dell'Accordo 128/2016.

Particolare evidenza si vuole infine porre all'Allegato III dell'Accordo 128/2016 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. *decreto del fare*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, indica la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

Le tabelle 1.3 e 1.4, estratte dal suddetto Allegato, riepilogano i crediti formativi riconosciuti nel caso di frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e per COORDINATORI.

Infine, come specificato dallo stesso Allegato «*Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell'avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo.*».

**TABELLA 1.1 CRITERI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP E COORDINATORI**

SOGGETTI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
RSPP / ASPP	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
CSP / CSE	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Simulazione e test	Modulo teorico 60 Modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

**TABELLA 1.2 CRITERI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E COORDINATORI**

SOGGETTI 81	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	N. MASSIMO PARTECIPANTI	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
RSPP / ASPP	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
CSP / CSE	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si

**TABELLA 1.3 CREDITI FORMATIVI RICOSCIUTI PER I CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP E COORDINATORI**

**a) Crediti riconosciuti per RSPP nei casi in cui è stato frequentato il corso di formazione per CSP/CSE ai sensi dell'art. 98 e dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008**

L'Allegato III dell'Accordo Stato – Regioni 128/2016 riconosce che la frequenza del corso abilitante al ruolo di coordinatore (120 ore) comporta ulteriore riconoscimento di una parte della formazione dei corsi abilitanti per il ruolo di RSPP. La tabella seguente riporta le corrispondenze / integrazioni necessarie:

FORMAZIONE SOGGETTI	RICONOSCIMENTI CREDITI FORMATIVI PER RSPP				
CSP/CSE	<p><b>CASO 1)</b>  <b>RSPP CON FREQUENZA DEL SOLO            MODULO C</b>            (RSPP esonerato ai sensi del            punto 1 dell'Accordo Stato-            Regioni 128/2016)</p>	<p><b>CASO 2)</b>  <b>RSPP CON FREQUENZE DEI MODULI A + B + C</b></p>			
	<p>FREQUENZA DEL MODULO C</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="694 577 874 902"> <p><u>CREDITI RICONOSCIUTI</u></p> </td> <td data-bbox="874 577 1374 902"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006)</li> <li style="text-align: center;"><b>Oppure</b></li> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 902 874 1070"> <p><u>NECESSARIA FREQUENZA</u></p> </td> <td data-bbox="874 902 1374 1070"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo C</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 (nel caso in cui il professionista voglia assumere il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali").</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><u>CREDITI RICONOSCIUTI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006)</li> <li style="text-align: center;"><b>Oppure</b></li> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016)</li> </ul>	<p><u>NECESSARIA FREQUENZA</u></p>
<p><u>CREDITI RICONOSCIUTI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006)</li> <li style="text-align: center;"><b>Oppure</b></li> <li>▪ Modulo A - 28 ore</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016)</li> </ul>				
<p><u>NECESSARIA FREQUENZA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulo C</li> <li style="text-align: center;">+</li> <li>▪ Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 (nel caso in cui il professionista voglia assumere il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali").</li> </ul>				

**OSSERVAZIONE**

Il CASO 1) è riferito a tutti quei soggetti esonerati dalla frequenza dei Moduli A e B, così come previsto dal punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni 128/2016. E' il caso quindi di tutte quelle classi di lauree indicate nell'Allegato I dell'Accordo per le quali si può ragionevolmente affermare che tutti gli ingegneri sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B. Essi, tuttavia, per svolgere i compiti di RSPP, precisa l'Accordo, devono possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, ovvero devono frequentare il Modulo C. Di fatto il possesso di una classe di laurea esonerata dalla frequenza dei Moduli A e B implica che per diventare RSPP occorre frequentare il Modulo C a prescindere che si sia frequentato o meno il corso per CSP/CSE. Il discorso tuttavia cambia, come specificato al successivo punto b, per il riconoscimento dei crediti formativi per CSP/CSE per coloro i quali sono in possesso degli attestati di frequenza dei Moduli A, B e C.

Il CASO 2) è invece riferito a tutti quei soggetti che per svolgere i compiti di RSPP devono frequentare i Moduli A, B e C.

Se questi soggetti risultano in possesso dell'attestato di frequenza dei corsi abilitanti al ruolo di CSP/CSE (corso delle 120 ore) l'Accordo riconosce anche il ruolo di RSPP nel nuovo settore produttivo "speciale" SP2 Cave e Costruzioni. Qualora poi volessero ricoprire anche il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali", ovvero SP1 Agricoltura - Pesca, SP3 sanità residenziale, SP4 Chimico - Petrochimico dovranno frequentare i relativi Moduli di specializzazione B- SP1 - B-SP3 - B- SP4.

FORMAZIONE SOGGETTI	CSP/CSE
ASPP/ RSPP CON MODULO A	<p><u>CREDITO RICONOSCIUTO</u> Solo per Modulo giuridico 28 ore</p> <p><u>NECESSARIA FREQUENZA:</u> - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p>
<p>2) ASPP / RSPP CON:</p> <p>- MODULO A + MODULO B3 (ex Accordo Stato – Regioni 26 gennaio 2006)</p> <p>Oppure</p> <p>- MODULO A + MODULO B COMUNE + MODULO B SPECIALISTICO SP2 (ex Accordo Stato – Regioni 128/2016)</p>	<p><u>CREDITO RICONOSCIUTO</u> - Modulo giuridico 28 ore - Modulo tecnico 52 ore</p> <p><u>NECESSARIA FREQUENZA</u> - Modulo metodologico / organizzativo 16 ore - Parte pratica 24 ore</p>
ASPP/ RSPP con esonero art. 32 D.lgs. 81/02008	FREQUENZA INTERO CORSO CSP/CSE (120 ore)

**b) Crediti formativi riconosciuti per CSP/CSE nei casi in cui sono stati frequentati i Moduli A, B e C.**

L'Allegato III dell'Accordo Stato – Regioni 128/2016 riconosce che la frequenza dei Moduli A, B e C comporta ulteriore riconoscimento di una parte della formazione dei corsi abilitanti per il ruolo di CSP/CSE. La tabella seguente riporta le corrispondenze / integrazioni necessarie:

**TABELLA 1.4 CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E COORDINATORI**

AGGIORNAMENTO SOGGETTI	ASPP [20 ORE]	RSPP [40 ORE]	CSP/CSE [40 ORE]
RSPP 40/60/100 ore (ex Accordo 26 gennaio 2006)	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore (ex Accordo 128/2016)	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore (ex Accordo 26 gennaio 2006)	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza di 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza di 12 ore
ASPP 20 ore (ex Accordo 128/2016)	/	PARZIALE Necessaria frequenza di 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza di 20 ore
CSP/CSE 40 ore (ex art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 e allegato XIV D.lgs. n. 81/2008)	TOTALE	TOTALE	/



Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano